

Messaggio

numero **4393**
data **22 marzo 1995**
dipartimento **Finanze e**
 economia

Concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il testo della nuova Legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi (LLI), che abroga l' attuale Legge sulla polizia del fuoco (LPF).

I. Premessa

L' attuale LPF era stata concepita nel 1975 come legge di prevenzione e di organizzazione della lotta contro gli incendi. Con messaggio dell' 8 maggio 1985 il nostro Consiglio proponeva una prima modifica parziale della legge, poi accolta dal Gran Consiglio.

L' impostazione data a suo tempo agli aspetti di organizzazione della lotta contro gli incendi si è rivelata valida e tuttora adeguata alle esigenze; le citate successive modifiche parziali e completazioni a livello esecutivo hanno permesso di disporre nel Cantone di una efficiente organizzazione di lotta contro gli incendi. Grande merito di questa evoluzione va alla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) e a tutti i militi volontari attivi nel Cantone, che hanno assunto con il tempo incarichi sempre più vasti e complessi, che vanno oggi dalla lotta contro gli incendi, agli interventi in caso di incidenti stradali, chimici e alla lotta contro gli inquinamenti. Nel campo della prevenzione, tuttora regolato in modo marginale e incompleto nell' attuale LPF, negli ultimi anni l' evoluzione tecnologica e la complessità dei problemi ha per contro portato alla luce diverse lacune legislative, che vanno corrette.

Per queste ragioni, il presente messaggio propone:

1. Il riordino delle competenze e delle procedure in materia di prevenzione degli incendi di bosco, degli incidenti chimici (sostanze pericolose) e della prevenzione degli inquinamenti da idrocarburi, e
2. Il conseguente riordino globale della struttura legislativa rimanente - tramite l' abrogazione della LPF e la sua sostituzione con la nuova LLI, che regolerà la lotta contro gli incendi nel Cantone.

I contenuti della LPF attualmente in vigore sono stati confermati in misura pressoché completa anche nella nuova LLI; questo a conferma della bontà delle scelte a suo tempo definite. Unicamente in alcuni aspetti minori si è proceduto a modifiche di merito, commentate nei capitoli seguenti.

Queste modifiche si inseriscono in un processo di cui costituiscono parte integrante diversi atti e documenti approvati dal nostro Consiglio:

- la modifica parziale della Legge edilizia, con l' inserimento di un nuovo capitolo relativo alle norme di prevenzione contro li incendi in materia di costruzioni' oggetto del messaggio n. 4385 dell' 8 marzo 1995;
- l' allestimento del "Concetto C" (Concetto cantonale in materia di sicurezza chimica), che fissa la strategia in questo settore, formula gli obiettivi essenziali e definisce i provvedimenti operativi necessari;
- la revisione completa del regolamento relativo all' organizzazione dell' allarme e dell' intervento in caso di inquinamento con idrocarburi ed altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato, il cui campo di applicazione è stato esteso anche agli incidenti chimici;
- la riformulazione della Convenzione attualmente in vigore fra il Cantone e la Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri in materia di interventi chimici, con la quale sono in particolare stati regolati i rapporti finanziari tra Stato, Comuni e FCTCP.

II. Modifiche proposte

A. Misure di prevenzione

Per una migliore e più chiara ripartizione delle competenze e delle normative relative alla prevenzione, quest' ultime verranno trasferite nelle singole leggi speciali, coerentemente con quanto già fatto in occasione della citata modifica della Legge edilizia.

Agli articoli 4-8 LLI vengono riassunti unicamente i principi generali e i rinvii alle legislazioni speciali.

Gli aspetti legati alla prevenzione nelle costruzioni sono inseriti nella Legge edilizia e nel progetto di nuova Legge forestale (in fase di revisione totale). Gli aspetti legati agli idrocarburi e alle sostanze chimiche e pericolose sono regolati dalla legislazione federale e dalle norme cantonali di applicazione.

B. Competenze organizzative in materia di lotta contro gli incendi

L' impostazione della LPF viene mantenuta. I risultati sin qui acquisiti sono molto positivi e rendono necessari solo aggiustamenti minimi oppure la formalizzazioni di situazioni di fatto già acquisite.

I principali cambiamenti riguardano la riformulazione dell' articolo 9, modifiche parziali nel settore della squadre aziendali antincendio all' articolo 10, l' aggiornamento dei principi di collaborazione a seguito di nuovi atti legislativi approvati nel frattempo (Legge sullo stato di necessità) all' articolo 11, la formalizzazione di un nuovo articolo 10 su nomina e istruzione dei pompieri e la specificazione dei criteri di gestione degli interventi all' articolo 14.

C. Ripartizione dei compiti fra Stato e Comuni

L' attuale ripartizione dei compiti fra Stato, Comuni e Compagnie di assicurazione private, fissata nella LPF, si è rivelata valida ed efficace: essa viene pertanto riconfermata. Nondimeno si è rivelato opportuno inserire nella nuova LLI un nuovo articolo 16 che regoli la gestione e la ripartizione dei finanziamenti federali (non esistenti al momento dell' adozione della LPF). Pure derivante dall' esperienza acquisita in questi anni è la proposta di trasferire al Cantone la responsabilità di mettere a disposizione (e di finanziare) dei Corpi pompieri una adeguata infrastruttura di mobilitazione e di allarme. L' evoluzione tecnologica in questo campo e le esigenze di intervento rendono viepiù necessaria una integrazione a livello cantonale; inoltre i costi di rinnovo delle strutture esistenti diventano sempre più importanti per i Comuni. D' altro canto, si propone pure di trasferire ai Comuni (rispettivamente ai Corpi pompieri) la responsabilità completa per la manutenzione ordinaria del materiale, dell' equipaggiamento e dei veicoli. L' attuale ripartizione dei compiti fra Stato e Comuni, caratterizzata da compartecipazione, non è soddisfacente e per certi versi deresponsabilizzante, oltretutto complessa dal profilo amministrativo e procedurale. Una ridefinizione delle responsabilità (con contemporanea parziale assunzione dei costi) permetterà di parzialmente compensare lo sgravio derivante dal trasferimento delle competenze in materia di infrastruttura di allarme. Tramite controlli ed ispezioni regolari effettuati dal Cantone sarà possibile garantire anche in futuro un adeguato livello di manutenzione del materiale, degli equipaggiamenti e dei veicoli affidati ai Corpi pompieri.

I Comuni risulteranno complessivamente sgravati rispetto alla situazione attuale. Considerate le esperienze sin qui avute e richiamate sia la ripartizione delle competenze fra Cantone e Comuni e i criteri di attribuzione di materiale, equipaggiamento e veicoli sviluppate dalla Commissione consultiva del Fondo incendi e dalla FCTCP, si ritiene inoltre di proporre lo stralcio dell' articolo 18 LPF, peraltro praticamente mai utilizzato.

III. Prospettive di sviluppo per l' organizzazione di lotta contro gli incendi

Il disegno di nuova LLI intende per il momento consolidare l' attuale organizzazione di lotta contro gli incendi, che ha sin qui fatto ottima prova. Cionondimeno non possono essere sottaciuti in questa sede aspetti rilevanti di sviluppo con i quali organizzazione cantonale sarà confrontata nei prossimi anni. Trattandosi di temi particolarmente complessi, appare opportuno non anticipare soluzioni affrettate, lasciando invece spazio ad una riflessione approfondita.

L'attuale organizzazione della lotta contro gli incendi nel Cantone Ticino si basa sul volontariato. Anche nel futuro la lotta contro gli incendi e i rischi legati allo sviluppo economico dovrà continuare a basarsi sul lavoro su base volontaria a favore della comunità, che continuerà a costituire l'ossatura di base dell'organizzazione. Da qui l'inevitabile importanza dei volontari e di un loro adeguato riconoscimento da parte dell'Autorità e della popolazione.

Questa constatazione non può però nascondere le sfide e le prospettive del futuro. La prima sfida significativa è quella legata all'introduzione del professionismo. Oggi praticamente tutto il peso dell'organizzazione pompieristica ricade sulle spalle di circa 1'400 pompieri che svolgono la loro attività a titolo volontario, organizzati nella Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP), ai quali si aggiungono circa 1'200 pompieri di montagna. I compiti sempre più complessi attribuiti ai pompieri sono una delle ragioni per le quali una maggiore specializzazione pare vieppiù inevitabile. I notevoli costi legati al passaggio ad una organizzazione parzialmente professionalizzata rendono peraltro necessarie due altre riflessioni: la prima relativa al coordinamento ottimale con le altre organizzazioni di soccorso (polizia, ambulanze, protezione civile ed esercito) che già dispongono di personale professionista e la seconda relativa alla ristrutturazione selettiva delle unità d'intervento sul territorio. In entrambi questi aspetti sono già state avviate verifiche preliminari, al fine di poter disporre dei necessari elementi di valutazione: una soluzione valida potrà essere elaborata unicamente in collaborazione con la FCTCP.

Una seconda sfida significativa appare essere vieppiù quella del finanziamento dell'organizzazione di lotta contro gli incendi. Da un lato il modello di collaborazione con le compagnie private applicato nel nostro Cantone pare essere in prospettiva "vincente" rispetto alle strutture di monopolio assicurativo pubblico vigenti nella maggioranza dei Cantoni d'oltralpe. Il solo finanziamento sulla base di un riversamento di 5 centesimi per mille franchi di valore assicurato contro gli incendi allo Stato non permette però in prospettiva il finanziamento di una organizzazione di lotta contro gli incendi anche solo parzialmente professionalizzata. Per questa ragione si dovranno studiare alternative valide, che permettano da un lato un finanziamento corretto (principio di causalità) delle strutture e nel contempo una loro ragionevole ristrutturazione territoriale. Ipotesi quali l'aumento delle quote versate dalle Compagnie di assicurazione, l'introduzione dell'obbligo assicurativo contro gli incendi, l'introduzione dell'obbligo di servire nei corpi pompieri, l'estensione del prelievo dei contributi anche su altre coperture assicurative (RC auto, rischi tecnologici) andranno attentamente esaminate e ponderate.

Per queste ragioni il presente progetto non deve essere considerato come soluzione definitiva, ma piuttosto come ulteriore passo in favore di una migliore protezione dei cittadini e dei loro beni dagli inevitabili rischi connessi con lo sviluppo sociale.

IV. Commento ai singoli articoli

Titolo

Per meglio considerare i contenuti della legge, si propone il cambiamento della denominazione da "Legge sulla polizia del fuoco" (LPF) in "Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi" (LLI).

Art. 1

Nuovo articolo, che definisce lo scopo della LLI. Rispetto all'art. 1 LPF sono stati tolti i riferimenti agli aspetti di prevenzione e inserita un'indicazione relativa ai compiti di preparazione al caso di catastrofe previsti dai nuovi concetti 95 di Esercito-Protezione civile-Pompieri.

Art. 2

Invariato; riprende l'art. 2 LPF. Il cpv. 2 è stato tralasciato per ragioni formali.

Art. 3

Riformulato; riprende l'art. 3 LPF.

Art. 4

Invariato; riprende integralmente l'art. 4 LPF.

Art. 5 a 8

Nuovi; raccolgono i rimandi alla legislazione speciale per la prevenzione in materia di costruzioni edilizie, idrocarburi, sostanze chimiche e prodotti pericolosi e incendi di bosco. Considerata la particolarità e le implicazioni degli interventi in caso di incidente chimico e di inquinamento, le norme generali d'organizzazione della LPF (in futuro

della LLI) sono state specificate in un apposito Regolamento relativo all'organizzazione dell'allarme e dell'intervento e in una Convenzione stipulata fra lo Stato e la FCTCP.

Art. 9

Invariato; riprende l'art. 13 LPF. AL cpv. 1 sono state specificate le unità che compongono l'organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi. Il cpv. 4 è nuovo e definisce, analogamente ai cpv. 2 e 3, i compiti di base delle diverse unità che compongono l'organizzazione pompieristica cantonale.

Art. 10

Riprende gli articoli 9 e 12 LPF. Il nuovo cpv. 4 stabilisce il principio secondo cui i costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre aziendali antiincendio sono a carico delle aziende. La possibilità di sussidio prevista dalla LPF (art. 12 cpv. 3) viene stralciata in quanto non si è rivelata forma efficace di intervento pubblico.

Art. 11

Riprende gli articoli 10 cpv. 2, 11 e 11bis LPF. I capoversi 1, 2 e 3 sono stati riformulati per meglio chiarire i principi e le modalità di collaborazione nei diversi ambiti e per tener conto delle unità di soccorso nel frattempo istituite (Distaccamenti in caso di catastrofe della Protezione civile). Il cpv. 4 è stato completato con un riferimento alla Legge sullo stato di necessità, che regola gli interventi delle istituzioni di soccorso in caso di catastrofe e che è attualmente in fase di revisione per adeguarla alla nuova Legge militare federale.

Art. 12

Si tratta di un nuovo articolo che regola aspetti importanti sin qui solo regolati a livello esecutivo: le competenze di nomina e di promozione dei pompieri e le competenze in materia di istruzione dei pompieri. Viene formalizzata la situazione attualmente in vigore.

Art. 13

Invariato; riprende gli articoli 10 cpv. 1 e 14 LPF.

Art. 14

Riprende l'art. 15 LPF. Il cpv. 1 è nuovo e definisce i principi generali in caso di intervento, quali la responsabilità di direzione e le direttive tecniche valide per la gestione degli interventi. Considerata la sempre maggiore complessità degli interventi e dei rischi ad essi connessi, si tratta di specificazioni assolutamente necessarie.

Art. 15

Riprende l'art. 20 LPF. Il cpv. 2 è stato modificato definendo in modo vincolante (e non più potestativo) il principio del recupero delle spese d'intervento, sulla base dell'esperienza raccolta in questi anni. Al cpv. 3 è stata estesa la facoltà di recupero delle spese anche ai richiedenti degli interventi, che non sempre corrispondono ai beneficiari degli stessi (ad. es. nel caso dei falsi allarmi). Il cpv. 4 è stato semplificato e completato per ragioni di tecnica legislativa.

Art. 16

Nuovo. Questo articolo regola la gestione e la ripartizione dei sussidi federali versati ai Cantoni per i compiti di sicurezza svolti sulle strade nazionali e per la gestione dei centri di soccorso chimico. Anche in questo caso si tratta di codificazione di principi già applicati negli ultimi anni per la ripartizione dei sussidi per gli interventi sulle strade nazionali.

Art. 17

Riprende, con formulazione modificata, l'attuale art. 16 LPF. Le modifiche (assunzione delle spese per l'infrastruttura di mobilitazione di allarme, nuovo cpv. 2) sono state commentate al capitolo II.C del presente messaggio. Il cpv. prevede la competenza cantonale in materia di ispezione sulla manutenzione dei materiali, degli equipaggiamenti e dei veicoli; per evitare un travaso di oneri sui Comuni, viene mantenuta una possibilità di partecipazione alle spese di manutenzione ordinarla, ma sulla base di contributi forfettari differenziati per categoria di corpo (pompieri urbani). L'ammontare di questi contributi terrà in considerazione gli oneri assunti dal Cantone in materia di sistemi di allarme e di mobilitazione. Le indennità di intervento, di competenza del Cantone sulla base dell'art. 16 LPF, non sono oggetto di questo articolo, in quanto già regolate dal nuovo art. 15 (Spese d'intervento).

Art. 18

Riprende, con formulazione modificata, l'attuale art. 17 LPF. Le modifiche (assunzione delle spese di manutenzione ordinarla per il materiale, equipaggiamento e i veicoli)

sono state commentate al capitolo II.C del presente messaggio. Il Cantone garantirà comunque ai singoli Corpi pompieri contributi forfettari globali (differenziati per categoria di corpo, cfr. art. 17 cpv. 2) a parziale copertura degli oneri di manutenzione ordinaria loro derivanti. Con questa formula si intende favorire l' autonomia dei singoli corpi, mantenendo comunque garantita la prontezza d' utilizzazione dei materiali loro affidati. Il cpv. 1 lett. e) è stato precisato con l' indicazione "riserve d' acqua antiincendio".

Art. 19

Riprende l' art. 19 LPF; al cpv. 1 è stato stralciato l' importo minimo di fr. 50.--, in quanto superato dai fatti. La formulazione di questa norma è conseguente alle disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle assicurazioni private, attualmente in fase di revisione. il cpv. 2 è stato completamente riformulato, e specifica compiti e forma del Fondo incendi. La formulazione del cpv. 3 è stata adeguata, chiarendo il ruolo sussidiario dello Stato in situazioni particolarmente onerose.

Art. 20

Riformulato; riprende l' art. 21 LPF. Il limite massimo della multa prevista al cpv. 2 è stato portato da 10'000.-- a 20'000.-- franchi.

Art. 21

Modificato; prevede l' abrogazione della LPF del 13 dicembre 1976.

V. Relazioni con le Linee direttive e con il Piano finanziario

La presente revisione non era prevista nel piano delle modifiche legislative di legislatura; essa è però conseguente alla volontà di semplificare e riordinare la legislazione cantonale vigente.

Le modifiche proposte non comportano oneri supplementari diretti per il Cantone. Un leggero aggravio sarà a carico del Fondo incendi in conseguenze dell' assunzione del finanziamento delle infrastrutture di telecomunicazione e di allarme.

La presente modifica non comporta aumenti degli effettivi del personale a carico dello Stato.

VI. Conseguenze per i Comuni

I Comuni verranno sgravati dal finanziamento delle infrastrutture di mobilitazione e di allarme per pompieri. A parziale compensazione è prevista una loro maggiore partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria del materiale, equipaggiamento e dei veicoli. In questo ambito è previsto inoltre un passaggio a contributi specifici a contributi forfettari differenziati per categoria di corpo pompieri.

Complessivamente i Comuni risulteranno finanziariamente leggermente sgravati dall' adozione della presente legge.

VII. Conclusioni

Per le ragioni addotte vi proponiamo di aderire al testo di legge proposto, che permette di migliorare in alcuni aspetti particolari l' ordinamento vigente e nel contempo permette di compiere un passo ulteriore verso la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione cantonale.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini
p.o. il Cancelliere, G. Gianella
Disegno di

LEGGE

sull' organizzazione della lotta contro gli incendi

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 marzo 1995 n. 4393 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Scopo:

La presente legge regola l' organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive.

Art. 2

Competenze:

a) Cantone

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e consortili preposti all' applicazione della presente legge.

Art. 3

b) Comuni

I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.

Art. 4

Prevenzione:

a) Principio

E' vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d' incendio o di esplosione; in particolare:

a) accendere fuochi vicino all' abitato;

b) accendere fuochi all' aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;

c) maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;

d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

Art. 5

b) Edilizia

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla Legge edilizia.

Art. 6

c) Idrocarburi

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi, sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall' inquinamento.

Art. 7

d) Sostanze chimiche

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco e prodotti pericolosi in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabili o esplosivi, sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell' ambiente.

Art. 8

e) Foreste

Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi, sono regolate dalla legislazione forestale.

Art. 9

Corpi pompieri:

a) Organizzazione, competenza:

1 L' organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.

2 I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d' incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

3 I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

4 Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell' area loro attribuita.

Art. 10

b) Istituzione e scioglimento:

1 I Comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L' istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

2 Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai Comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato, che per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.

3 Il Consiglio di Stato può ordinare l' istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi,

ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d' incendio o di esplosione.

4 L' istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.

5 I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell' azienda.

Art. 11

c) Collaborazione

1 I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell' istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.

2 I pompieri urbani di altri comprensori e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono

3 I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell' Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.

4 In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applicano le disposizioni della Legge sullo stato di necessità. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.

Art. 12

d) Pompieri

1 Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l' istruzione dei pompieri.

2 Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei Comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Art. 13

e) Comprensorio d' intervento e regolamento

1 Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d' intervento dei corpi pompieri.

2 Esso può ordinare il consorzio o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l' istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.

3 I regolamenti e le convenzioni fra Comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 14

Interventi:

a) Modalità

1 In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.

2 In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.

3 Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.

Art. 15

b) Spese

1 Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.

2 In caso d' incendio intenzionale o colposo si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

3 Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

4 Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d' intervento.

Art. 16

Finanziamento:

a) Confederazione

I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e Comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.

Art. 17

b) Cantone

1 Il Cantone si assume i compiti e le spese di: a) acquisto e riparazione del materiale, equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri; b) infrastruttura di

Mobilizzazione e di allarme; c) istruzione dei pompieri; d) coperture assicurative.

2 Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. A questo scopo può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfettari differenziati per categoria di corpo.

Art. 18

c) Comuni

1 I Comuni si assumono i compiti e le spese di:

a) gestione corrente del corpo e organizzazione d' allarme;

b) picchetto;

c) esercitazioni di allenamento e di istruzione;

d) manutenzione ordinaria del materiale, equipaggiamento e dei veicoli;

e) infrastruttura (caserma, deposito, locali d' istruzione e d' esercizio, officina, reti d' idranti, riserve d' acqua antiincendio e piazze d' atterraggio per elicotteri).

2 I Comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.

Art. 19

Compagnie d' assicurazione:

1 Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.

2 E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente Legge.

3 Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.

Art. 20

Diritto d' ispezione, d' indagine e di segnalazione:

1 Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca, e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio e l' Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.

2 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20'000.-- franchi.

3 La multa è inflitta dal Municipio o dal Consiglio di Stato.

Art. 21

Norme finali:

La Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 è abrogata.

Art. 22

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.